



COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA  
*Provincia di Cuneo*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6**

**OGGETTO:**

INDENNITA'	DI	CARICA	AMMINISTRATORI	ANNO
2021.PROVVEDIMENTI				

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di gennaio alle ore venti e minuti zero nella solita sala delle riunioni consiliari , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>GIANTI Giorgio</b>	SINDACO	Sì
<b>PIASCO Mario</b>	VICESINDACO - ASSESSORE	Sì
<b>BERSIA Onorina</b>	ASSESSORE	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Sonia Zeroli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIANTI Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che con D.M. 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2000 è stato redatto il regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e di gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norme dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Rilevato, altresì, che il comma 9 del citato articolo 23 della legge 265/99 demanda la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori, nel rispetto dei criteri prefissati dallo stesso articolo, ad un successivo Decreto del Ministero dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 119 del 04.04.2000, avente ad oggetto: "Regolamento recante le norme per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Rilevato che il Comune di San Damiano Macra, secondo i risultati dell'ultimo censimento, permane compreso nella tipologia di Comuni fino a 1000 abitanti;

Preso atto che il predetto Decreto n. 119 del 04.04.2000: "Regolamento recante le norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 265/99;

- all'art. 1, individua con riferimento alla tabella A, allegata al Decreto citato, le misure delle indennità di funzione per i Sindaci in relazione alla popolazione dei Comuni, dalla quale si evince che per i Comuni fino a 1000 abitanti, l'indennità mensile di funzione del Sindaco è pari a € 1.291,14,
- all'art. 4, comma 2, stabilisce che al Vice-Sindaco di Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco (pari ad € 193,67)
- all'art. 4, comma 7, stabilisce che agli Assessori comunali di Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco (pari ad € 129,11);

Tenuto conto del disposto dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000 che:

- al comma 1 recita: "...omissis... *l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa*";

Atteso che la Legge Finanziaria per l'anno 2006, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. all'art. 1, comma 54, stabilisce che "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

*"le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti"*;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119" Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della L. 23.08-1999 n. 265;

Visti :

- l'art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che sospende la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000;

- l'art. 76, comma 3, dello stesso D.L. n. 112/2008, che sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000, togliendo la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
- il parere delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011;

Visto l'art. 57-quater, comma 1 del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n.157, rubricato "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia" che così recita: "1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.";

Accertato che il decreto sull'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei Comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti è stato adottato dal ministero dell'Interno in data 23 luglio 2020 (pubblicato in G.U. 4.8.2020, n. 194);

Richiamato l'art 1 del decreto 23 luglio 2020 il quale testualmente recita: " Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

Richiamato l'allegato A di cui all'art 2 del DM 23 luglio 2020 e precisamente:

#### COMUNI REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Comuni interessati al riparto	Numero comuni della fascia demografica	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco stabilita dal DM 4 aprile 2000, n. 119	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco decurtata del 10 per cento in applicazione dell'art. 1, c. 54, della legge n. 266 del 2005	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco incrementata all'85% della misura spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 ab. (EURO 1,952,21)	Incremento della misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco	Contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per singolo comune
.		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C =</b> 1.952,21*85%	<b>D=C-B</b>	
<b>Comuni fino a 1.000 ab</b>	1.614	1.291,14	1.162,03	1.659,38	<b>497,35</b>	<b>3.287,58</b>

Considerato che, in forza di quanto sopra, il comune ha la certezza del concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, di cui all'art. 2, comma 1, D.M. 23 luglio 2020 da parte dell'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Precisato che detta facoltà non è esercitabile per il Vice Sindaco e all'assessore per i quali risultano confermate le indennità stabilite con le precedenti disposizioni legislative;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000

Visto il Decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, e s.m.i;

Visto il Decreto ministeriale del 23 luglio 2020 (pubblicato in G.U. 4.8.2020, n. 194);

Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento sono stato acquisiti i pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e la regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ex art. 49 D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di fissare per l'anno 2021 per il Sindaco e agli Assessori comunali l'indennità mensile di funzione spettante per legge, in applicazione delle norme sopra richiamate come segue:
  - Sindaco € 1.659,38 mensili;
  - Vicesindaco € 150,00 mensili;
  - Assessore € 100,00 mensili;
2. Di dare atto che ai membri della Giunta Comunali che sono lavoratori dipendenti l'indennità di funzione spetta nella misura del 50% di quanto sopra riportato.
3. Di assoggettare le indennità al trattamento fiscale per l'intero importo, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. A) della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di reddito ragguagliati a mese, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto.

Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: GIANTI Giorgio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.ssa Sonia Zeroli

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 05/02/2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

San Damiano Macra, lì 05/02/2021

**IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE**  
F.to:

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

E' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Damiano Macra, lì 05/02/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Sonia Zeroli

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Sonia Zeroli